



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EUGENIO DALMOTTO

Seduta del 22/09/2020

FATTO

La parte ricorrente, dopo aver invano esperito il reclamo, con il ricorso ha riferito di aver stipulato, il 12 maggio 2017, un contratto di mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento, estinto anticipatamente, dopo il pagamento di 29 rate, il 1° dicembre 2019.

Ha quindi chiesto: (i) il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 1.507,57, di cui € 991,90 a titolo di «commissioni di mediazione» e € 515,67 a titolo di «spese contrattuali e di istruttoria»; (ii) la retrocessione della «commissione di estinzione» per € 166,56; (iii) la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese per l'assistenza difensiva quantificate in € 200,00 o nel diverso importo stabilito dal Collegio; (iv) il rimborso di € 20,00 relativo alle spese procedurali.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 29:

- ha rilevato come la CGUE attribuirebbe al cliente il diritto alla restituzione dei soli costi soggetti a maturazione nel tempo;
- ha sottolineato come la rimborsabilità dei soli costi *recurring* fosse stata sempre sostenuta anche dall'Organo di Vigilanza;
- ha eccepito la natura *up front* delle commissioni di intermediazione e di istruttoria;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- ha riproposto in questa sede il rimborso di € 200,00 (somma già offerta ma rifiutata dal cliente dopo la presentazione del reclamo);
- ha svolto considerazioni sulla non spettanza delle spese legali;
- ha ribadito la legittimità dell'addebito dell'indennizzo pari a € 166,56 a titolo di «commissioni di estinzione»;
- ha richiamato alcune decisioni, a sé favorevoli, di Collegi ABF e pronunce dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Ha pertanto chiesto: (i) in via principale di rigettare il ricorso; (ii) in via subordinata, che qualora la banca fosse tenuta a rimborsare ulteriori somme, queste siano circoscritte a quanto offerto in sede di reclamo, ossia € 200,00.

Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.

DIRITTO

La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto dopo 29 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo prodotto. L'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della rata n. 29, oltre ad essere stata confermata dall'intermediario, risulta dalla liberatoria allegata al ricorso, coerente con il conteggio estintivo. Consta inoltre l'imputazione di «diritti di estinzione» per € 166,56. È stata versata agli atti copia integrale del contratto, sottoscritto il 12 maggio 2017. Il TAN del contratto è pari al 5,45%.

L'estinzione anticipata è disciplinata dall'art. 4 del contratto. Questo prevede che in caso di estinzione anticipata le commissioni indicate alle lettere SIP («Spese di Istruttoria Pratica»), «oneri erariali (a)» e «costi di intermediazione (b)» non siano rimborsate.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva (agente in attività finanziaria iscritto all'OAM). Nel contratto è anche indentificato l'intermediario del credito.

La parte resistente ha prodotto l'incarico di mediazione e documentazione comprovante il pagamento della provvigione percepita da tale soggetto (diverso da quello che ha provveduto all'identificazione del cliente ex d.lgs. n. 231/2007 e s.m.i).

In base agli orientamenti consolidati dei Collegi, le commissioni contrattuali sono classificabili come segue; le «spese di istruttoria pratica» (SIP) sono da considerare *up front*, spettando per attività preliminari alla concessione del finanziamento e non parendo, nella fattispecie, manifestamente abnormi (essendo contenute sotto il limite indicativo di € 1.000,00): le «commissioni agente o mediatore», dopo la riforma dell'intermediazione di cui al d.lgs. 141/2010, sono da considerare *up front*, potendo agenti e mediatori svolgere soltanto l'attività prodromica alla concessione del finanziamento nonché attività connesse o strumentali alla medesima; i «costi di intermediazione (b)», vista la natura dell'incarico conferito all'intermediario del credito, sono da considerare *up front*.

Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento e in considerazione di quanto sopra esposto, si ottiene pertanto il seguente risultato in ordine alle somme da retrocedere alla parte ricorrente:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,45%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	75,83%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	60,04%

rate pagate	29	rate residue	91	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese di istruttoria pratica				680,00	Upfront	60,04%	408,25		408,25
Costi di intermediazione				1.308,00	Upfront	60,04%	785,28		785,28
Totale				1.988,00					1.193,52

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato € 1.193,52 non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente € 1.507,57, poiché quest'ultima ha considerato entrambe le voci di costo come *recurring*.

La parte ricorrente ha inoltre chiesto gli interessi legali, che debbono essere riconosciuti dal reclamo al saldo (Collegio di Coordinamento, pronuncia n. 5304 del 17 ottobre 2013 e pronuncia n. 6167/2014).

Non può essere invece accolta la domanda di refusione delle spese legali, considerata la serialità del contenzioso e l'assenza di necessità di assistenza legale.

Quanto infine alla domanda di rimborso di € 166,56 a titolo di commissioni di estinzione, pari all'importo addebitato in sede di conteggio estintivo, si rileva che la parte ricorrente non ha esplicitato a che titolo l'indennizzo versato sarebbe da rimborsarsi né le ragioni per cui la sua applicazione fosse priva di oggettiva giustificazione, mentre l'intermediario ha descritto nelle controdeduzioni i costi sostenuti per l'estinzione anticipata che giustificano l'applicazione della penale. La doglianza relativa all'applicazione della penale per l'estinzione anticipata del prestito non può essere dunque accolta, posto che, «salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125-sexies, comma 3, TUB», secondo il Collegio di Coordinamento (pronuncia n. 5909/2020), «la previsione di cui all'art. 125-sexies, comma 2, TUB in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione».

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.193,52, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 17397 del 08 ottobre 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA